

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 28/2014

del 25 luglio 2014

- 1) Requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento BCE
- 2) CRD IV: l'EBA ha aggiornato le Linee Guida sulla raccolta dati relativa ai redditi elevati
- 3) AIFMD: aggiornate le Q&A dell'ESMA
- 4) Market Abuse: l'ESMA ha avviato una consultazione sui provvedimenti attuativi
- 5) Disposizioni di vigilanza per le Banche: pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi aggiornamenti
- 6) Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana: Consob approva le modifiche
- 7) Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali di Monte Titoli S.p.A: Consob approva le modifiche
- 8) Corporate Governance: pubblicate le modifiche al Codice di Autodisciplina
- 9) Obblighi di adeguata verifica della clientela: l'IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 5/2014

## 1) **REQUISITI DI SORVEGLIANZA PER I SISTEMI DI PAGAMENTO DI IMPORTANZA SISTEMICA: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL NUOVO REGOLAMENTO BCE**

In data 23 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento BCE n. 795/2014 del 3 luglio 2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28).

Al fine di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, con tale regolamento la BCE stabilisce i requisiti di sorveglianza relativi agli SPIS (sistemi di pagamento di importanza sistemica).

L'art. 1, co. 2, del Regolamento prevede che il Consiglio direttivo della BCE adotti una decisione con la quale identifichi gli SPIS soggetti al regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. Il Regolamento contiene disposizioni in tema di funzioni, poteri, organizzazione e obblighi informativi a carico dei gestori di SPIS.

Il Regolamento BCE entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo i gestori di SPIS si adegueranno ai requisiti imposti dal Regolamento.

## 2) **CRD IV: L'EBA HA AGGIORNATO LE LINEE GUIDA SULLA RACCOLTA DATI RELATIVA AI REDDITI ELEVATI**

In data 16 luglio 2014 l'EBA ha pubblicato le linee guida aggiornate in materia di raccolta dati riguardanti i redditi elevati e di confronto sistematico della remunerazione.

Le nuove linee guida sostituiscono quelle pubblicate in data 27 giugno 2012 e danno attuazione alla Direttiva CRD IV, che prevede una maggiore qualità della raccolta dati e l'incremento della trasparenza sulla remunerazione dei redditi elevati.

Secondo le nuove disposizioni, l'EBA raccoglierà dati sulle persone fisiche che guadagnano un importo almeno di Euro 1 milione all'anno (finanziario), insieme ad ulteriori informazioni circa il loro reddito da lavoro (es. responsabilità dei precettori di alti redditi). A questo scopo, è previsto anche un nuovo modello per la raccolta dei dati.

In entrambe le raccolte di dati, le autorità competenti raccoglieranno dalle istituzioni, su base annuale, informazioni dettagliate sulla

struttura delle retribuzioni, che saranno poi presentate al EBA e divulgate su base aggregata.

Le linee guida aggiornate troveranno applicazione già con riguardo ai dati da raccogliere per le prestazioni avvenute durante il 2013.

L'EBA pubblicherà una relazione annuale comune sui risultati di entrambe le attività di raccolta dei dati.

### **3) AIFMD: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA**

In data 21 luglio 2014 l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle Questions & Answers (Q&A) inerenti l'applicazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

Nello specifico i nuovi quesiti riguardano:

- gli obblighi di reportistica alle autorità nazionali a cui sono soggetti i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) qualora, nell'ipotesi di operazioni su derivati, si esponano nei confronti di Controparti Centrali (CCP);
- il rapporto tra i GEFIA e i fondi di investimento alternativi (FIA) e gli istituti depositari;
- le modalità di calcolo della leva finanziaria.

### **4) MARKET ABUSE: L'ESMA HA AVVIATO UNA CONSULTAZIONE SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

In data 15 luglio 2014 l'ESMA ha posto in consultazione pubblica i i Regulatory Technical Standards (RTS) attuativi del Regolamento Europeo n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR") entrato in vigore in data 2 luglio 2014.

Nello specifico, i Regulatory Technical Standards in consultazione si propongono di delineare in concreto le pratiche ammesse per gli operatori o i parametri per lo svolgimento di alcune attività.

In particolare i Regulatory Technical Standards si focalizzano sui seguenti punti:

- (i) indicatori per rilevare l'esistenza di pratiche di manipolazione del mercato;
- (ii) prevenzione e individuazione di pratiche manipolative;
- (iii) pratiche di mercato ammesse che non costituiscono manipolazione;
- (iv) sondaggi di mercato e le loro conseguenze;

- (v) condizioni necessarie per l'avvio di programmi di buy-back e operazioni di stabilizzazione;
- (vi) disclosure sulle operazioni concluse in proprio dagli amministratori delle società;
- (vii) predisposizione di liste di soggetti considerati "insider" in relazione a determinate informazioni;
- (viii) diffusione di informazioni, possibili esenzioni ed ritardi;
- (ix) raccomandazioni di investimento e metodi di gestione dei conflitti di interesse.

Congiuntamente ai Regulatory Technical Standards, è stato posto in consultazione un Technical Advice diretto alla Commissione Europea che riporta i futuri possibili atti di implementazione della nuova normativa sul Market Abuse.

#### **5) DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI**

In data 22 luglio 2014 sono stati pubblicati, nel Supplemento Ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 168, il 4° e 5° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le Banche.

In particolare, il 4° e il 5° aggiornamento riguardano, rispettivamente, la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato (introdotta con l'art. 89 della direttiva 2013/36/UE ) e gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la disciplina relativa alle obbligazioni bancarie garantite.

#### **6) REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA: CONSOB APPROVA LE MODIFICHE**

In data 16 luglio 2014 con la delibera n. 18973 la Consob ha approvato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, le quali erano state approvate dal Consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 10 giugno 2014.

Le modifiche, nello specifico hanno riguardato:

- la modifica del ciclo di regolamento da T+3 a T+2, a far data dal 6 ottobre 2014;

- l'anticipo della *record date* dal terzo al secondo giorno di mercato aperto successivo all'ultimo giorno cum;
- la riduzione (da quattro a tre) dei giorni richiesti agli emittenti per comunicare a Borsa Italiana le informazioni in merito ad operazioni di rimborso, anticipato o di quota parte, di obbligazioni e simili;
- la riduzione, da T+1 a T, del termine entro cui l'operatore ha la possibilità di chiedere a Borsa Italiana, in caso di errori, la cancellazione di contratti eseguiti;
- la modifica del calendario di liquidazione, al fine di adottare il calendario Target;
- la deroga alle date di stacco del dividendo;
- l'eliminazione dell'art. 3.2.2 del regolamento dei mercati organizzati poiché non più applicabile a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia avvenute in data 22 febbraio 2008.

#### **7) REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DI MONTE TITOLI S.P.A.: CONSOB APPROVA LE MODIFICHE**

In data 23 luglio 2014 con la delibera n. 18984 la Consob ha approvato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, il Regolamento dei Servizi di Monte Titoli S.p.A. contenente le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 7 maggio 2014.

Le modifiche riguardano, fra l'altro, le previsioni in materia di principi organizzativi di Monte Titoli S.p.A, del servizio di accentramento e del servizio di identificazione dei titolari di strumenti finanziari.

#### **8) CORPORATE GOVERNANCE: PUBBLICATE LE MODIFICHE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

In data 14 luglio il Comitato per la Corporate Governance ha approvato alcune modifiche al Codice di Autodisciplina e volte, da un lato, a rafforzare il c.d. principio "comply or explain" in linea con gli auspici recentemente espressi dalla Commissione Europea con la Raccomandazione UE n. 208/2014 del 9 aprile u.s. e, dall'altro lato, a

incoraggiare la massima trasparenza sulle buonuscite riconosciute agli amministratori esecutivi e ai direttori generali, in coerenza con quanto previsto nella recente Comunicazione della Consob in argomento.

Per quanto riguarda il principio “comply or explain” di cui all’art. 123-*bis* del D.Lgs. n. 59/1998, la scelta adottata nel Codice di Autodisciplina consente agli emittenti di disapplicare in tutto in parte alcune raccomandazioni previste dal Codice, pur spiegando in modo preciso i motivi della disapplicazione o le ragioni per le quali si sono da esse discostati.

Le ulteriori modifiche apportate, tra le altre cose, riguardano il ruolo del Consiglio di Amministrazione, le informazioni da fornire in merito al Collegio Sindacale e nuova raccomandazione in tema di restituzione dei compensi variabili corrisposti agli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche e/o ai dirigenti con responsabilità strategiche sulla base di dati rivelatisi in seguito manifestamente errati.

#### **9) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: L’IVASS HA PUBBLICATO IL REGOLAMENTO N. 5/2014**

In data 21 luglio 2014 l’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 5/2014, attuativo dell’art. 7 del d.lgs. 231/2007, contenente disposizioni inerenti le modalità e le procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazioni dei dati e delle informazioni acquisite.

Il Regolamento si ispira al principio di proporzionalità, i destinatari possono pertanto graduare l’intensità e gli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tra le figure da identificare e valutare è stato inserito anche il beneficiario, soggetto che non era ricompreso né nella figura del cliente né nella figura di titolare effettivo.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, per quanto concerne i rapporti continuativi. Le disposizioni del Regolamento si applicano, al primo contatto utile, a tutti i rapporti in essere a tale data.